

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1916)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1975

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo Servizi

ONOREVOLI SENATORI, — Ai sensi della legge 8 marzo 1958, n. 233, sul riordinamento del Ruolo servizi dell'aeronautica militare, gli ufficiali del ruolo stesso svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti centrali e periferici della predetta Forza armata.

Con il passare degli anni i compiti suindicati hanno assunto progressivamente maggiore importanza, in relazione soprattutto all'espandersi dei servizi operativi del controllo del traffico aereo e della difesa aerea, delle telecomunicazioni, dei reparti missili e della difesa delle basi, nonché allo sviluppo della statistica e ricerca operativa e degli elaboratori elettronici.

Il carattere delle menzionate attribuzioni e la sempre maggiore complessità delle tecniche di impiego delle armi e degli apparati richiedono, in particolare negli ufficiali del ruolo destinati a pervenire agli incarichi più

elevati, una vasta preparazione a base preminentemente scientifica e una solida formazione militare, che consentano loro la partecipazione ai corsi di specializzazione, molto impegnativi, e la acquisizione delle qualità morali e di carattere necessarie per esercitare l'azione di comando ad alto livello.

Peraltro l'attuale sistema di reclutamento degli ufficiali del Ruolo servizi, basato essenzialmente — salvo una piccola aliquota di allievi ufficiali piloti dei corsi regolari dell'Accademia che transitano nel Ruolo stesso perchè non più idonei al volo — sugli ufficiali di complemento e sui sottufficiali in servizio permanente (articolo 3 della legge 8 marzo 1958, n. 233), non può più soddisfare in modo completo le esigenze dell'Aeronautica militare, stante la preparazione di base difforme al predetto personale e, di massima, non del tutto adeguata per poter operare con i migliori risultati negli incarichi di maggiore responsabilità.

Si è quindi profilata la necessità di prevedere una fonte di reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo del Ruolo servizi che dia le più ampie garanzie di preparazione degli interessati all'assolvimento dei compiti che saranno chiamati ad espletare.

I criteri sopraccennati trovano definizione nell'unito disegno di legge, che contempla il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, oltre che dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali in servizio permanente, dagli allievi che abbiano superato corsi regolari presso l'Accademia aeronautica, della durata di tre anni accademici. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi saranno determinate con decreto del Ministro della difesa (articoli 1 e 2).

Agli allievi dei corsi in parola saranno applicabili le norme stabilite per gli altri allievi dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quelle riguardanti il conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare (articolo 3).

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante gli allievi dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo del Ruolo servizi per otto anni (articolo 4).

Per gli allievi dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e attitudinali per lo svolgimento dell'at-

tività di volo quali piloti militari è previsto il passaggio, a domanda, ai corsi regolari del Ruolo servizi.

Per gli allievi anzidetti che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti sopra indicati durante il terzo anno accademico, non è previsto il passaggio ai corsi del Ruolo servizi, considerate le difficoltà che gli allievi stessi incontrerebbero per effetto della differenza dei programmi, ma continuano ad applicarsi le norme vigenti (superamento di tutti gli esami del terzo anno dei corsi del Ruolo naviganti normale, ai sensi dell'Ordinamento dell'Accademia aeronautica) (articolo 5).

Nel disegno di legge vengono inoltre stabilite le norme per la determinazione della anzianità, assoluta e relativa, dei sottotenenti in servizio permanente effettivo reclutati dai corsi regolari del Ruolo servizi, nonché di quelli reclutati ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della emananda legge (articoli 6 e 7).

Con disposizione transitoria è anche previsto che, fino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari del Ruolo servizi, nei riguardi degli allievi del secondo anno dei corsi del Ruolo naviganti normale non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, continuino ad applicarsi le norme in vigore (articolo 8).

Per le spese di mantenimento degli allievi, il provvedimento comporterà un onere che può essere valutato in 30 milioni annui.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera *b*), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psico-fisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

Art. 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

Art. 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1.

Agli allievi di cui al precedente comma che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera *a)*, e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di ripara-zione l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

Art. 7.

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo servizi, reclutati ai sensi del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera a), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

Art. 9.

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.